

Alla Dirigente

Area Circostrizionale 1-8

Oggetto: **sottoscrizione del disciplinare d'uso** degli spazi della palestra Parri.

Il sottoscritto

nato a il

in qualità di della
(*Presidente/Delegato*) (*nome Associazione/Federazione/Scuola*)

consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D .P.R. 445 DEL 28/12/2000

di aver letto e compreso capito il seguente disciplinare, che viene accettato in tutte le sue parti attraverso l'apposizione della propria firma in calce allo stesso:

DISCIPLINARE D'USO DEGLI SPAZI SPORTIVI

Il presente disciplinare approvato nel suo schema generale con Determinazione Dirigenziale n. DD 960 del 7 marzo 2022 disciplina l'utilizzo degli spazi sportivi impianti a gestione diretta Palestra Parri, secondo le modalità di seguito indicate, ai sensi del vigente Regolamento n.168 "Regolamento impianti e locali sportivi comunali" è parte integrante e sostanziale della determinazione di concessione.

La concessione richiesta è subordinata al rispetto:

- delle norme in materia di Sicurezza e Prevenzione e Protezione;
- delle sotto elencate disposizioni:

Art. 1 – Responsabilità

L'Ente concessionario è responsabile dell'osservanza da parte dei propri associati, del rispetto delle norme di contenimento e di prevenzione - COVID 19 contenute nei vari DPCM e linee guida, nonché delle ordinanze della Regione Piemonte, ed eventuali e successive

modifiche/integrazioni future, nonché contenute nell' eventuale specifico Protocollo anti Covid 19 fornito dal Servizio Prevenzione e Protezione della Città di Torino.

Il concessionario è garante per gli eventuali danni provocati, nel corso dell'attività, dalle attrezzature depositate, dal comportamento degli atleti o dall'attività sportiva praticata.

Il concessionario a tale scopo deve aver stipulato polizza assicurativa R.C. che dovrà essere esibita su richiesta.

La Circostrizione viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale per gli incidenti alle persone arrecati durante lo svolgimento dei corsi o delle manifestazioni ed a causa dell'attività svolta.

L'assegnatario è obbligato a denunciare per iscritto alla propria assicurazione, entro 24 ore dall'accaduto, gli eventuali infortuni agli iscritti avvisando, per conoscenza, la Circostrizione.

La responsabilità per l'utilizzo scorretto di qualsiasi tipo di attrezzatura o apparecchiatura sarà parimenti a totale carico del concessionario.

Il concessionario si assume ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e nella utilizzazione di attrezzature ed impianti ai sensi del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori, D. Lgs. n. 81/2008, nonché ai sensi del D.M. 18/3/1996 nel caso di manifestazioni sportive.

Il concessionario, ai sensi delle normative relative alla dotazione di Defibrillatore (Decreto Balduzzi n.158 del 13-9-2012 e s.m.i. nonché leggi di proroga ultima il Decreto del 26 giugno 2017 pubblicato nella G.U. serie generale n. 149 del 28 giugno 2017), ha l'obbligo di avvalersi del defibrillatore presente presso la struttura, previa verifica di accessibilità e funzionamento di quest'ultimo e ricorrendo, nel caso che i concessionari siano ASD, SSD, Federazioni o EPS, a proprio personale appropriatamente formato per il suo corretto utilizzo. A prescindere dalla tipologia del concessionario, lo stesso dovrà sempre ricorrere al proprio personale appropriatamente formato per il suo corretto utilizzo, nel caso di assegnazione della palestra in autogestione.

L'assegnatario è obbligato a prendere visione del piano di evacuazione disponibile presso l'impianto.

La responsabilità per il comportamento degli allievi dei corsi e dei frequentanti le attività investe gli accompagnatori.

Il personale dell'impianto è responsabile della verifica del rispetto delle condizioni previste nel presente disciplinare.

Art. 2 – Pagamenti, riduzioni, gratuità

La concessione può essere a titolo oneroso o a riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 lettere a) e b) e dell'art. 4 comma 1 lettere da a) ad e) del Regolamento "Impianti e locali sportivi comunali" n. 168 della Città di Torino o a titolo gratuito ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettere da a) ad

i) e 2 commi 1 e dell'art. 2 lettere da a) ad e) del Regolamento "Impianti e locali sportivi comunali" n. 168 della Città di Torino.

Il concessionario deve provvedere, se la concessione è onerosa o a riduzione tariffaria, al pagamento, per la prima e le successive mensilità, tramite bollettino PagoPa, inviato dall'Ufficio Cassa della circoscrizione, entro la scadenza in esso indicata.

In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata, gli interessi legali verranno conteggiati nel successivo bollettino emesso dall'Ufficio Cassa.

Per lo spazio assegnato, a qualsiasi titolo, se oggetto di rinuncia prima dell'avvio dell'utilizzo stagionale, sarà sempre dovuto il pagamento della prima mensilità a tariffa intera.

Sarà altresì applicata la tariffa intera della prima mensilità, per le concessioni a titolo gratuito o con riduzione tariffaria, nel caso di rinuncia presentata, successivamente al primo mese dall'avvio dell'utilizzo stagionale, per spazi mai utilizzati, per causa non imputabile alla Circoscrizione.

La tariffa oraria intera applicata per singolo utilizzo è quella stabilita annualmente dalla deliberazione della Giunta Comunale.

Eventuali variazioni tariffarie, deliberate dalla Giunta Comunale e conseguentemente pubblicate, non verranno altrimenti comunicate e saranno applicate dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di mancato pagamento, dopo 7 gg. dalla scadenza, l'Ufficio Cassa circoscrizionale effettua un sollecito telefonico. Trascorsi ulteriori 10 giorni, sempre l'Ufficio Cassa circoscrizionale effettuerà un ulteriore sollecito, questa volta in forma scritta, e comunicherà contestualmente il divieto di ingresso nell'impianto qualora il pagamento non venga effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla data del sollecito scritto. Tale comunicazione verrà trasmessa all'impianto a cura dell'Ufficio Cassa circoscrizionale.

Sarà possibile sospendere la concessione una sola volta nel corso della stagione e per un periodo della durata massima di 5 giorni consecutivi comunicandolo alla Circoscrizione con un preavviso di 15 giorni senza che vengano addebitate le ore concesse comprese nel periodo di sospensione. In ogni altro caso di sospensione per motivi non imputabili alla Circoscrizione le ore non utilizzate saranno comunque addebitate.

Eventuali rinunce da parte del concessionario dovranno essere comunicate per iscritto alla Circoscrizione con un preavviso di almeno 15 giorni. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'addebito del periodo intercorrente tra la data di inizio della rinuncia e lo scadere dei 15 giorni.

Per le concessioni a titolo gratuito o con riduzione tariffaria tale addebito verrà conteggiato applicando la tariffa intera.

In caso di mancato utilizzo per motivi non dipendenti dai concessionari, ovvero in caso di rinuncia o sospensione, inoltrata dagli stessi, il conguaglio dei pagamenti verrà effettuato alla scadenza dell'ultimo bollettino emesso dall'ufficio Cassa e gli importi non dovuti saranno scalati nel bollettino che verrà emesso successivamente. Nel caso in cui sia conclusa la stagione sportiva di riferimento l'importo non dovuto potrà essere, su richiesta della Federazione, o rimborsato o scalato in caso di nuova assegnazione e concessione per la nuova stagione sportiva.

Qualora l'assegnazione venga sospesa o revocata le somme versate non saranno restituite.

Eventuali danni causati alle strutture ed attrezzature dalla presenza di fruitori saranno addebitati all'assegnatario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. Il ripristino, a carico dell'assegnatario, dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e non oltre dieci giorni. In caso di mancata individuazione degli autori del danno, l'onere derivante sarà suddiviso fra tutti gli Enti utilizzatori dell'impianto nel giorno in cui il danno è stato compiuto.

Il ritardo nei pagamenti costituisce una penalizzazione in fase di assegnazione spazi.

Art. 3 – Arredi e attrezzature

Sono vietate attività sportive che possano essere di pregiudizio alla salvaguardia del patrimonio.

Qualora il tipo di attività svolta preveda la diffusione sonora il concessionario dovrà provvedere a proprie spese al pagamento di eventuali diritti SIAE e, in caso di controlli, dovrà esibire la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. Il concessionario si impegna altresì a rispettare il limite massimo dell'inquinamento acustico che non dovrà superare i valori decibel previsti dalla normativa vigente. E' tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi per la diffusione sonora alimentati a corrente elettrica essendo ammessi solo apparecchi alimentati a batteria.

La Città non si assume nessuna responsabilità per danni/furti alle attrezzature depositate.

L'assegnatario si impegna a servirsi dello spazio palestra e delle attrezzature nei modi e secondo le finalità per cui l'impianto è stato costruito.

Anche ai fini dell'incolumità degli utenti, al termine dell'attività le attrezzature in dotazione all'impianto dovranno essere sempre risistemate nel luogo appositamente individuato.

L'assegnatario si impegna a farsi carico di controllare che la palestra, al momento della consegna, sia in condizioni idonee all'utilizzo.

Eventuali danni o anomalie, sia all'inizio dell'attività che occorse durante lo svolgimento della medesima, dovranno essere immediatamente segnalati al personale dell'impianto.

Art. 4 – Locali

La concessione non sarà valida nei giorni in cui avranno luogo, presso l'impianto, importanti manifestazioni organizzate o sostenute dalla Città.

Questa Amministrazione garantisce l'utilizzo degli spazi concessi e, nel caso di indisponibilità dell'impianto, avrà cura di avvisare i concessionari con lettera scritta, attraverso la posta elettronica

o con preavviso telefonico nel caso di urgenza. Per la concessione rilasciata a Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva, sarà onere del concessionario comunicare l'indisponibilità dell'impianto alle Associazioni sue affiliate utilizzatrici degli spazi palestra.

L'accesso alla palestra da parte degli allievi dei corsi sarà consentito solo se gli stessi saranno in possesso della tessera rilasciata dalla società di appartenenza e sulla quale dovranno essere chiaramente indicate le generalità dell'iscritto, il numero della tessera ed eventuali affiliazioni.

Gli atleti potranno accedere non più di dieci minuti prima dell'ora di inizio della concessione e l'uscita dalla palestra dovrà avvenire cinque minuti prima del termine.

L'uso dei locali deve corrispondere sempre all'attività indicata nella richiesta di concessione e per la quale atto di concessione viene conseguentemente adottato.

Alla palestra si potrà accedere solo con scarpe da ginnastica pulite, che dovranno essere calzate solo nell'impianto stesso prima di iniziare l'attività sportiva.

Dal lunedì al venerdì la pulizia dei locali è a cura della Circoscrizione fino alle ore 18.00. Dalle ore 18.00 in poi l'impianto è in autogestione, così come lo è nelle intere giornate di sabato e domenica. Ai concessionari che abbiano in uso la palestra in autogestione, anche solo parzialmente, è fatto obbligo provvedere a proprie spese alla pulizia, incaricando regolare impresa dell'adempimento di tutti gli obblighi normativi, sia sotto il profilo previdenziale che fiscale. In tal caso l'impresa individuata deve svolgere le proprie attività o dopo le 18 o prima delle ore 7 del giorno seguente, al fine di evitare rischi di interferenza con il personale circoscrizionale. A tale scopo il concessionario, se non potrà essere compresente alle attività di pulizia, si assume la responsabilità dell'eventuale consegna delle chiavi a persona identificata dell'impresa di pulizia e risponde dell'utilizzo delle stesse da parte dell'impresa.

E' fatto obbligo di utilizzare gli appositi cestini per lo smaltimento di eventuali rifiuti.

In palestra e negli annessi spogliatoi è vietato introdurre oggetti di vetro.

Nell'impianto e nei locali attigui è severamente vietato fumare ai sensi della Legge 584 art. 7 dell'11.11.1975, della Legge n. 3 art. 51 del 16.01.2003, dell'art. 20 comma 2 D. Lgs. 81/08, della Deliberazione del C.C. del 20.12.2004 n. mecc. 2004 04457/111 e relativo Regolamento.

E' severamente vietato introdurre animali nell'impianto.

Nell'impianto è vietato porre installazioni o attrezzi fissi o utilizzare materiali che possono danneggiare la pavimentazione.

Per motivi di sicurezza potranno accedere alla balconata non più di 99 persone. In caso di emergenza sanitaria (tipo Covid 19), la capienza potrà essere ridotta fino all'eventuale interdizione totale dell'accesso alla stessa in ottemperanza alle disposizioni emanate dalle autorità preposte, le cui indicazioni andranno sempre rispettate così come già prescritto all'art. 1 del presente disciplinare.

Art. 5 – Varie

È severamente vietata la subconcessione, sia a titolo oneroso che gratuito, dello spazio assegnato.

Nel caso di utilizzo di spazi non concessi, siano essi locali o fasce orarie, il Concessionario sarà diffidato oltre che tenuto al pagamento a tariffa intera degli spazi indebitamente occupati.

Per la pubblicità dell'attività può essere utilizzato esclusivamente lo spazio bacheca utilizzando manifesti e volantini in formato A4. Sarà cura del personale dell'impianto rimuovere tutta la cartellonistica non conforme a quanto prescritto.

È consentito ai concessionari raccogliere le iscrizioni presso l'impianto nei tempi e negli spazi così come stabilito dal Dirigente e comunicato in fase di rilascio della concessione.

I soggetti beneficiari delle riduzioni tariffarie previste dagli articoli 2 e 3 del Regolamento n. 168 dovranno indicare, in tutte le pubblicazioni relative all'iniziativa, le agevolazioni tariffarie ottenute per l'utilizzo dell'impianto.

Nel caso in cui il concessionario usufruisca delle agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 2 e 3 del Regolamento n. 168 o sia il destinatario di un contributo economico da parte della Circoscrizione, dovrà presentare alla Circoscrizione 8, entro 30 giorni dal termine del periodo concesso, relazione dettagliata dell'attività svolta nell'impianto assegnato allegando, debitamente compilato, il modulo presente sul sito della Circoscrizione 8. La mancata presentazione di tale relazione comporterà l'addebito a tariffa intera degli spazi assegnati ed eventualmente la revoca del contributo.

Verranno effettuati controlli periodici al fine di garantire l'osservanza delle norme elencate nel presente disciplinare.

Il concessionario si impegna a dare tempestiva comunicazione di variazioni delle cariche sociali o dei recapiti indicati a questa Amministrazione.

Questa Amministrazione darà opportuna comunicazione di eventuali modifiche normative che possano avere impatto sulle modalità di utilizzo dell'impianto.

E' vietato parcheggiare autoveicoli e motoveicoli nelle aree esterne di pertinenza dell'impianto, mentre è consentito l'accompagnamento esclusivamente di utenza disabile in prossimità dell'ingresso il tempo strettamente necessario per consentirne l'accesso.

Art. 6 - Revoca

L'utilizzo degli spazi in maniera difforme rispetto a quanto previsto in concessione, la subconcessione degli spazi assegnati l'inosservanza delle norme riguardanti la gestione delle emergenze e/o il mancato utilizzo degli spazi per una settimana consecutiva comporteranno la revoca della concessione, fatti salvi i diritti dell'Amministrazione Comunale per il recupero degli eventuali danni comprensivi delle tariffe non incassate.

Qualora l'assegnazione venga revocata, le somme incassate non saranno restituite.

La violazione delle presenti prescrizioni o qualsiasi comportamento contrario ai principi di correttezza costituirà inoltre causa ostativa al rilascio di future concessioni.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento UE 679/2016)

I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati (GDPR). L'informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della Circoscrizione 8 Sezione Trasparenza Amministrativa - Privacy, www.comune.torino.it/circ8 .

Art. 8 – Norma finale di rinvio

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di concessione, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Per accettazione del sopra esposto disciplinare d'uso

IL PRESIDENTE O IL DELEGATO

Torino, _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il richiedente la concessione dichiara di accettare quanto disposto agli artt. 2 “Pagamenti”, art. 5 “Varie” e art. 6 “Revoca” del presente disciplinare.

Per accettazione

IL PRESIDENTE O IL DELEGATO

Torino, _____